



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 222 LEGISLATURA N. IX

delibera  
158

DE/LU/APL Oggetto: L. 296/2006. Approvazione dello schema di Protocollo  
 0 NC d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico  
 per le Marche per l'offerta di un servizio educativo  
 denominato: "Sezioni Primavera", destinato ai bambini  
 di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Deroga periodo  
 Prot. Segr. funzionamento Sezioni Primavera a.s. 2013/2014 DGR nn.  
 162 1250/13, 1251/13, 1495/13

Lunedì 17 febbraio 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
 in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
 regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- ANTONIO CANZIAN	Vicepresidente
- SARA GIANNINI	Assessore
- PAOLA GIORGI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- MAURA MALASPINA	Assessore
- PIETRO MARCOLINI	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la  
 Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.  
 Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.  
 Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Marco Luchetti.  
 La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
 del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



OGGETTO: L. 296/2006. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato: "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Deroga periodo funzionamento Sezioni Primavera a.s. 2013/2014 DGR nn. 1250/13, 1251/13, 1495/13.

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura, Internazionalizzazione che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1:

#### DELIBERA

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concertato con il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale istituito con DGR n. 747 del 26 maggio 2008, da sottoscrivere tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi;
- di autorizzare la Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello a sottoscrivere l'allegato Protocollo d'Intesa e ad apportare allo stesso, modifiche di carattere non sostanziale eventualmente necessarie;
- di stabilire che il contributo regionale al finanziamento delle classi primavera è subordinato alla quantificazione annuale stabilita con leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- di disporre per l'a.s. 2013/2014, la deroga al requisito concernente la durata di apertura delle sezioni primavera previsto all'art.3 lett. d) comma 3 della DGR n. 1250/13 e ai punti 5 lett. d) comma 3 delle deliberazioni nn. 1251/13 e 1495/13, riducendo il periodo minimo di funzionamento;

B



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

delibera 158

- di disporre che in applicazione della deroga di cui sopra, i contributi assegnati alle Sezioni Primavera funzionanti per un periodo inferiore a 8 mesi, vengano riparametrati in base al numero dei mesi di effettivo e comprovato funzionamento a.s. 2013/2014.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**- Normativa di riferimento**

Articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Accordo Quadro Conferenza Unificata del 14 giugno 2007

Accordo Quadro Conferenza Unificata del 20 marzo 2008

Accordo Quadro Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009

Accordo Quadro Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010

Accordo Quadro Conferenza Unificata del 1° agosto 2013

La Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e s.m. e relativi regolamenti attuativi n. 13/2004 e n. 1/2008 avente ad oggetto: Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.

DGR n. 747 del 26 maggio 2008 istituzione Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale Sezioni Primavera

DDPF n. 61/IFD del 05/04/2013 e DDPF n. 152/IFD del 19/06/2013 di modifica componenti Tavolo Tecnico R. I.

Protocollo d'Intesa Sezioni Primavera di cui alla DGR n. 1250/13 siglato in data 13/09/2013

DGR N. 1251 del 09/09/2013 e s.m. e DGR n. 1495 del 04/11/2013 aventi ad oggetto: Criteri di assegnazione del finanziamento regionale e statale ai Comuni per la prosecuzione del servizio offerto dalle Sezioni Primavera finanziate con fondi ministeriali e per l'ampliamento dell'offerta relativa all'anno 2013.

L.R. n. 49 del 23/12/2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)

L.R. n. 50 del 23/12/2013: Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016

DGR n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del Programma Operativo Annuale anno 2014

**- Motivazione**

Con legge finanziaria del 2007 è stata introdotta una disposizione normativa che prevedeva la costituzione in via sperimentale di sezioni "primavera", da aggregare alla scuola dell'infanzia, per accogliere bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, al fine di dare una risposta alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa.

La Sezione Primavera è stata pensata esclusivamente in funzione di un gruppo "omogeneo" di bambini, in spazi adeguati, con un rafforzamento della presenza degli insegnanti/educatori in modo da non superare il rapporto 1:10 che è tipico della sezione grandi dei nidi.

Il progetto pedagogico della Sezione Primavera può essere riassunto nel concetto di apprendimento attraverso un ambiente di cura educativa, quindi con una attenzione forte al tema dell'accoglienza, del benessere, della corporeità, dell'accompagnamento delle prime forme di linguaggio, creatività, immaginazione.

Le Sezioni Primavera devono accogliere bambini che compiano i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di iscrizione. L'inserimento effettivo viene effettuato ad avvenuto compimento del secondo anno di età. Al compimento del trentaseiesimo mese il

B



bambino conserva il diritto al mantenimento del posto all'interno della Sezione Primavera sino al termine dell'anno scolastico in corso.

Dall'anno 2007 sono intervenuti diversi accordi quadro per la regolamentazione del servizio denominato Sezione Primavera:

Accordo del 14 giugno 2007

Accordo quadro del 20 marzo 2008

Accordo del 29 ottobre 2009

Accordo quadro triennale del 7 ottobre 2010

Accordo quadro del 1° agosto 2013, di durata biennale, per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni.

La Regione Marche ha istituito il Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale con DGR n. 747 del 26 maggio 2008 e ne ha individuato i componenti.

Il Tavolo è attivo dall'anno 2008 e svolge funzioni di indirizzo, verifica e predisposizione di iniziative a supporto dell'esperienza e assegnazione fondi.

Poiché la composizione del suddetto tavolo ha variato parte dei suoi componenti, si è proceduto ad aggiornare la composizione del predetto Tavolo con DDPF n. 61/IFD del 05/04/2013 e s.m. decreto n. 152/IFD del 19/06/2013.

La Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003 e s.m. e relativo regolamento attuativo n. 13/2004 s.m., disciplina la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie.

In data 13 gennaio 2011 è stato siglato un protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, per l'offerta del servizio educativo sezioni primavera con validità per gli anni scolastici 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013.

Fino all'anno scolastico 2012/2013 il servizio Sezioni Primavera è stato gestito dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Considerato che il predetto protocollo scadeva nell'a.s. 2012/2013 e che nell'anno 2013 la Regione Marche ha stanziato nel proprio bilancio la somma complessiva di € 400.000,00 in favore dei Comuni per il sostegno delle Sezioni Primavera, si è pertanto reso necessario provvedere alla definizione di un nuovo accordo.

Con delibera n. 1250/13 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato: "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Nell'intesa successivamente siglata in data 13/09/2013, sono stabiliti i criteri, le linee d'intervento, i requisiti, le fasce di contributo e le modalità operative determinate in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale.

Con successiva delibera n. 1251/2013 e s.m. la Giunta Regionale ha approvato i criteri di assegnazione del finanziamento regionale e statale ai Comuni per la prosecuzione del servizio offerto dalle Sezioni Primavera finanziate con fondi ministeriali e per l'ampliamento dell'offerta relativa all'anno 2013, in coerenza a quanto stabilito con il predetto protocollo d'intesa.

Con DDPF n. 227/13 si è proceduto alla approvazione del Bando Sezioni Primavera a.s. 2013/2014 in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1251/13 e s.m..



Poiché in esito all'attuazione del Bando n. 227/13 sono pervenute poche istanze di contributo da parte dei Comuni marchigiani, viste le residue disponibilità economiche, si è ritenuto opportuno procedere, di concerto con il Tavolo Tecnico per le Sezioni Primavera, ad una ulteriore riapertura del bando.

Pertanto con DGR n. 1495/13 e successivo bando attuativo DDPF n. 298/13 è stato attuato un nuovo intervento, per le motivazioni espresse nei citati atti.

Di concerto con il predetto Tavolo Tecnico, con la citata DGR n. 1495/13 è stata concessa la possibilità ai Comuni di presentare istanza anche per Sezioni Primavera attivate presso i Centri per l'Infanzia che sono strutture della Regione Marche disciplinate dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 s.m. e relativo regolamento attuativo aventi le medesime caratteristiche degli asili nido.

Di norma la sezione primavera funziona nel periodo che va da settembre a giugno con la possibilità di prosecuzione anche nei mesi estivi.

Per tale motivo il Tavolo Tecnico aveva ritenuto opportuno inserire all'art.3 lett. d) comma 3 della DGR n. 1250/13 di approvazione schema protocollo d'intesa, anche il periodo di funzionamento della sezione primavera per un minimo di otto mesi, requisito confermato anche con le successive DGR n.1251/13 e n. 1495/13 ai punti 5 lett. d) comma 3.

Per l'anno 2013 tale requisito si è rivelato difficile da soddisfare per le sezioni di nuova costituzione che dovevano attivare le necessarie procedure per il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento.

Inoltre considerato:

- che gli accordi nazionali prevedono che le intese regionali devono essere di fatto approvate verso marzo/aprile per consentire un tempo utile per attivare la programmazione e le procedure amministrative per l'attuazione dei progetti,
- che l'intesa regionale per l'anno 2013 invece è stata approvata con notevole ritardo in quanto, in sede di gruppo paritetico nazionale, è stato impartito alle regioni di attendere l'approvazione dell'accordo nazionale per il biennio 2013/2014 - 2014/2015,
- che l'approvazione del citato accordo quadro è avvenuta solo in data 01/08/2013;
- che l'intesa della Regione Marche, di cui alla DGR n. 1250/13, pattuita nel rispetto del predetto accordo quadro, è stata siglata in data 13/09/2013;
- che l'iter connesso alla approvazione dei successivi atti amministrativi per l'attuazione dell'intervento regionale nell'anno 2013 e la fase istruttoria di presentazione istanze, valutazione e assegnazione contributi è terminata a ridosso della fine dell'anno 2013;
- che il requisito di cui: all'art.3 lett. d) comma 3 della DGR n. 1250/13 e ai punti 5 lett. d) comma 3 delle deliberazioni n. 1251/13 e n. 1495/13, non è un requisito previsto nei vari accordi nazionali bensì concordato in sede di Tavolo Tecnico;
- che il medesimo Tavolo Tecnico concorda nella deroga di tale requisito così come concertato nella riunione del 27 gennaio 2014;
- che non si è ritenuto utile per la collettività, pregiudicare l'ampliamento dell'esperienza e il livello di offerta sul territorio non concedendo la possibilità di finanziamento anche alle Sezioni Primavera di nuova costituzione che stante i necessari tempi di avvio non potevano garantire un funzionamento per almeno 8 mesi dovendo tale servizio terminare necessariamente entro il mese di giugno prorogabile a luglio 2013;



- che il servizio Sezioni Primavera continua ad essere fortemente richiesto dalle famiglie nonché apprezzato dagli amministratori locali, perché consente di ottimizzare strutture già disponibili riducendo i costi del servizio educativo e il contributo delle famiglie e consente inoltre di promuovere migliori opportunità di occupazione delle donne, salvaguardando le esigenze di conciliazione dei tempi dedicati al lavoro, alla famiglia e alla propria persona, si ritiene di proporre:

- la deroga al requisito concernente la durata di apertura delle sezioni primavera previsto all'art. 3 lett. d) comma 3 della DGR n. 1250/13 e ai punti 5 lett. d) comma 3 delle DGR n. 1495/13, 1251/13;
- di riparametrare i contributi concessi nell'anno 2013 in proporzione al numero dei mesi effettivamente funzionanti, per quelle Sezioni Primavera che funzionano per un periodo inferiore agli 8 mesi.

In esito all'esperienza relativa all'intervento Sezioni Primavera anno 2013, il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale, riunitosi nelle giornate del 27/01/2014 e del 06/02/2014 ha ritenuto opportuno di apportare alcune modifiche al protocollo d'intesa siglato in data 13/09/2013, al fine di migliorare la gestione del servizio, nel rispetto di quanto stabilito nei vari accordi nazionali. I verbali delle predette riunioni sono agli atti della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello.

Anche per l'anno 2014 la Regione Marche, con L.R. n. 49 del 23/12/2013 e successiva L.R. n. 50 del 23/12/2013 di approvazione del bilancio anno 2014, ha provveduto allo stanziamento di risorse per il finanziamento delle Sezioni Primavera.

Con successiva DGR n. 1734 del 27/12/2013 è stato approvato il Programma Operativo Annuale per l'anno 2014 che ha stabilito la ripartizione per capitoli, degli stanziamenti delle unità previsionali di base autorizzati con legge di bilancio, ed è stata assegnata la somma di € 240.000,00 al capitolo 52907133 denominato "Contributo ai Comuni per il sostegno della classi primavera" in gestione della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello.

Pertanto visto lo stanziamento di bilancio, constatato che in sede di prima applicazione dell'intervento regionale è emersa la questione non precedentemente disciplinata delle Sezioni Primavera attivate presso dei centri per l'infanzia, ritenuto inoltre, a seguito della precedente esperienza anno 2013, di dover apportare ulteriori diverse modifiche e migliorie al protocollo, si propone un nuovo schema d'intesa regionale tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera.

**- Esito dell'istruttoria**

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte si propone l'adozione della presente deliberazione ad oggetto: L. 296/2006. Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico regionale per le Marche per l'offerta di un servizio educativo denominato: "Sezioni Primavera", destinato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi. Deroga periodo funzionamento Sezioni Primavera a.s. 2013/2014 DGR nn. 1250/13, 1251/13, 1495/13.

Il responsabile del procedimento

(Paola Santarelli)



Posizione di Funzione Istruzione, Formazione Integrata Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello

VISTO

Il dirigente responsabile

(Graziella Cirilli)

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, intesa come disponibilità della somma di € 240.000,00 esistente sul capitolo 52907133 UPB 5.29.07 del Bilancio 2014, in quanto trattasi di fondi regionali.

Il Responsabile della PO

Controllo contabile della spesa 2

(Stefania Denaro)

### PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA, INTERNAZIONALIZZAZIONE

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Industria Artigianato Istruzione Formazione e Lavoro che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.

Il dirigente del servizio

(Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 20 pagine, di cui n. 12 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Elisa Moroni)





Allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n.     del

**PROTOCOLLO D' INTESA**

**PER L'OFFERTA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DENOMINATO**

**"SEZIONI PRIMAVERA"**

**DESTINATO**

**AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA**

**TRA I 24 E I 36 MESI**

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e la Regione Marche rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale e dalla Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione Lavoro, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello;

VISTA la Legge Regionale n. 9. del 13 maggio 2003 e s.m. e relativo regolamento attuativo e s.m., avente ad oggetto: "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti";

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 2003, n. 370;

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido";

VISTI gli Accordi Quadro sanciti in Conferenza Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008,



il 29 ottobre 2009, il 7 ottobre 2010, con i quali è stata data attuazione all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, e per il triennio 2010/2013 per l'attivazione di un servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, da aggregare alle strutture educative di scuole dell'infanzia e di asili nido;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni, per gli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015;

SENTITI i rappresentanti dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali della scuola;

CONSTATATO CHE in sede di prima applicazione del protocollo d'intesa siglato in data 13 settembre 2013 per l'offerta del servizio educativo Sezioni Primavera con validità per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, è emersa la questione, non precedentemente disciplinata, delle Sezioni Primavera attivate presso dei centri per l'infanzia;

ACCERTATO CHE i centri per l'infanzia sono strutture della Regione Marche disciplinate dalla L.R. n. 9 del 13/05/2003 s.m. e relativo regolamento attuativo s.m., ed hanno le medesime caratteristiche degli asili nido,

RITENUTO QUINDI di regolamentare anche questa tipologia di Sezioni Primavera e di apportare, in esito all'esperienza sperimentata in sede di prima applicazione dell'intervento regionale, necessarie modifiche e migliorie al precedente protocollo, si provvede alla stipula della presente intesa tra la Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, tenuto conto delle indicazioni nazionali;



RITENUTO di procedere alla prosecuzione e al potenziamento in forma diffusa sul territorio di servizi educativi integrati, per rispondere alle richieste delle famiglie;

CONSIDERATA l'opportunità di valorizzare gli esiti delle esperienze delle Sezioni Primavera e le risorse professionali, strumentali e finanziarie impiegate per la loro attuazione nei pregressi anni scolastici per una maggiore qualificazione dell'offerta;

sottoscrivono

#### LA PRESENTE INTESA

finalizzata al funzionamento delle Sezioni Primavera per l'anno scolastico 2014/2015 e successivi anni con la quale le parti definiscono i requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera ubicate sul territorio regionale e rispondenti ai criteri generali definiti dai sopracitati accordi quadro,

#### Articolo 1

##### (Natura e finalità del servizio)

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia ed eventualmente dei nidi d'infanzia.

Il servizio, denominato 'Sezione Primavera', risponde ad uno specifico profilo educativo proprio della fascia di età considerata, individuata per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età.



L'offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerose realtà territoriali, anche nella prospettiva di portare a sistema sul territorio ogni altra esperienza che si configuri come servizio educativo per bambini di tale età, nel rispetto delle normative vigenti.

La Sezione Primavera, nell'ambito del regolamento complessivo di organizzazione e funzionamento del servizio principale in cui è collocata, deve essere evidenziata come un'attività autonoma per la quale vanno identificati: i criteri per l'accesso, le modalità di funzionamento del servizio, nonché rette ed orari, gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori, le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le forme di partecipazione dei genitori all'attività del servizio.

#### Articolo 2

##### (Modalità di utilizzo risorse pubbliche)

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono le linee di intervento per l'anno 2014 e per gli anni di valenza della presente intesa.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle Sezioni Primavera, è composto come segue:

- a) contributo statale, variabile annualmente in base delle risorse disponibili, assegnato dal Ministero dell' Istruzione, della Università e della Ricerca, dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali;
- b) contributo regionale assegnato dalla Regione, in base alle risorse finanziarie annualmente disponibili nel bilancio regionale,
- c) i Comuni concorrono al funzionamento delle Sezioni Primavera con proprio apporto di risorse economiche, strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.



I fondi statali e regionali saranno utilizzati per le seguenti azioni:

1. finanziamento prioritario alle Sezioni Primavera già funzionanti e finanziate con fondi ministeriali e regionali, che rispettino i criteri generali di cui al successivo art. 3 e per le quali permangano i requisiti di ammissione indicati al successivo art.4;
2. l'eventuale rimanente somma del finanziamento regionale e statale di cui al punto 1, sarà concessa, alle altre sezioni già esistenti e mai finanziate e/o di nuova costituzione, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispettino i criteri generali di cui al successivo art. 3 e che rispondano ai requisiti di cui al successivo art.4, con la condizione di immediata fattibilità, sulla base dello scorrimento di una graduatoria stilata a seguito di valutazione di merito e assegnazione punteggio.

Le Sezioni Primavera facenti capo a reti/Unioni di Comuni hanno priorità all'accesso al finanziamento a condizione che nella rete dei comuni sia presente almeno un comune con numero di abitanti inferiore a 5.000.

Il contributo massimo erogabile è pari: a € 20.000,00 per sezioni funzionanti fino a 6 ore e a € 25.000,00 per sezioni funzionanti oltre le 6 ore.

Poiché la quantificazione esatta del contributo da erogare per il servizio "Sezioni Primavera" è subordinata all'ammontare delle risorse pubbliche annualmente disponibili e determinabili in sede di bilancio regionale e statale, si demanda ai successivi atti regionali, previa approvazione del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale per le Sezioni Primavera, la determinazione delle fasce di attribuzione per il finanziamento che saranno commisurate all'orario di funzionamento e al numero dei bambini.

Le parti concordano che verrà accordata una maggiorazione pari al 10% della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto inferiore ad un insegnante /educatore ogni 10 bambini.



Le parti concordano altresì che l'accertamento della disabilità sia quello certificato ai sensi dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

La Sezione Primavera deve assicurare l'apertura per un periodo minimo di otto mesi compreso tra settembre e giugno con la possibilità di prosecuzione.

Qualora tale periodo non venga garantito per gravi e documentati motivi, il contributo verrà riparametrato sulla base del numero dei mesi di attività.

### Articolo 3

(Criteri generali per la gestione del servizio)

I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia, di centri per l'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le Sezioni Primavera, secondo i seguenti criteri:

- a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei requisiti generali di cui all'articolo 4 del presente protocollo, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa, didattica, educativa delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia, nidi d'infanzia, centri per l'infanzia) a cui sono aggregate;
- b) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti previsti all'art 4 del presente protocollo;
- c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate da un apposito gruppo ristretto individuato all'interno dei componenti del Tavolo Tecnico Regionale Interistituzionale di cui al successivo art. 6;
- d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza,



riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

In sede locale il Comune è riconosciuto come soggetto "regolatore" della nuova offerta educativa, nel quadro della programmazione e normazione regionale. Il Comune procede alla conferma delle Sezioni funzionanti sulla base della sussistenza dei requisiti essenziali. L'eventuale avvio di nuove sezioni avviene con le modalità autorizzative previste dal punto 6 dell'accordo 14.6.2007.

- e) l'ammontare della contribuzione a carico delle famiglie dovrà essere contenuta in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste nell'ambito sociale di riferimento per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia comunali, così come previsto dall'accordo del 14/06/2007.

La contribuzione è comprensiva della eventuale quota per i pasti.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

#### Articolo 4

##### (Requisiti della Sezione Primavera)

In attuazione di quanto previsto dagli Accordi quadro, i requisiti per l'attivazione e il funzionamento del servizio educativo delle Sezioni Primavera, sono i seguenti:

- a) essere attivata esclusivamente presso le seguenti strutture che siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla L. R. 9 del 13/05/2003 e s. m. dal regolamento regionale attuativo n.13 del 22/12/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 28/07/2008:
- scuola dell'infanzia statale o paritaria;
  - nido d'infanzia pubblico o centro per l'infanzia;
  - nido d'infanzia o centro per l'infanzia gestito da soggetto privato, convenzionato con il Comune sede del servizio;



- b) essere in possesso del parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini come ambiente educativo;
- c) accogliere i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre e il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- d) deve essere dotata di un progetto educativo che risponda ai seguenti criteri generali:
1. presenza di locali esclusivamente adibiti alle attività della Sezione Primavera e idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc;
  2. gli spazi interni ed esterni devono essere organizzati con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento. Tali spazi devono tenere conto dei bisogni dei bambini in condizioni di disabilità;
  3. essere organizzato con un orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 8 ore giornaliere con una possibilità di deroga all'orario fino ad un massimo di 10 ore giornaliere. In sede di ammissione istanza si valuterà, caso per caso, sulla base delle motivazioni addotte, la concessione della deroga;
  4. una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età che può variare tra i 10 e i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato, indipendentemente dall'orario di frequenza di ognuno. Il numero minimo di bambini è derogabile esclusivamente per i territori montani e Comuni con popolazione residente inferiore a





3.000 abitanti, purché la Sezione Primavera sia proposta da reti/Unioni di Comuni e strutturata a servizio degli stessi. In tal caso possono essere costituite Sezioni Primavera anche con un numero di bambini da 5 a 9;

5. non deve mai essere superato il rapporto numerico di dieci bambini per educatore o docente, così come stabilito all'art. 11 della L. R. n. 9 del 13/5/2003 e s.m.;
6. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
7. garantire qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge.

Il progetto educativo consono ai bambini accolti, deve essere distinto da quello della struttura in cui la sezione primavera è aggregata.

Nel progetto educativo devono essere indicati in modo esplicito gli obiettivi e i contenuti delle attività educative proposte, le metodologie didattico-educative e la modalità con cui viene garantita la continuità didattica, educativa ed organizzativa in raccordo con le attività della Scuola dell'Infanzia delle istituzioni dell'infanzia.

(E' utile indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e dei materiali gioco, nonché anche una possibile esemplificazione delle attività di una giornata tipo del bambino);

- e) deve essere dotata di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto responsabile appositamente delegato. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti della sezione;

B



f) essere dotata di personale educativo o docente professionalmente idoneo per la specifica fascia di età, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, e di personale ausiliario.

I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio come stabilito dalla L.R. n.9 del 13/05/2003 e Regolamento attuativo n. 13 del 22/12/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

Fermo restando i requisiti di ammissibilità di cui alla predetta L.R. n. 9/2003 e relativo regolamento attuativo, costituisce priorità, l'esperienza professionale nella fascia 0-6 anni.

Considerata la diversa natura degli soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

Per il personale impegnato nel servizio educativo delle Sezioni Primavera vengono predisposte a livello regionale/interregionale specifiche forme di aggiornamento.

Il possesso dei suddetti requisiti è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle Sezioni Primavera, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.



Ogni variazione delle caratteristiche del servizio va comunicata al Comune, all'Ufficio scolastico regionale e alla Regione.

#### Articolo 5

(Modalità attuative)

Alla definizione dei criteri di assegnazione per la concessione dei contributi si provvede con successivi atti regionali.

La Regione Marche e l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche provvedono alla erogazione del contributo pubblico per le Sezioni Primavera, nei limiti degli stanziamenti annuali secondo l'ordine prioritario di cui all'art.2.

#### Articolo 6

(Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale)

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale Regionale con sede nella Regione Marche, ha finalità di indirizzo, verifica, e predisposizione di iniziative a supporto del servizio.

Il Tavolo Tecnico considera altresì come Sezioni Primavera ancorché non finanziate con risorse pubbliche le Sezioni aggregate a scuole dell'infanzia, dopo aver verificato il rispetto dei criteri e il possesso dei requisiti di cui al presente protocollo da parte delle stesse.

Il Tavolo si impegna a promuovere specifiche forme di aggiornamento del personale impegnato nei progetti e ad avviare un programma di consulenza tecnica e coordinamento pedagogico.

Il Tavolo si impegna altresì a definire un sistema di monitoraggio e valutazione sulla base di indicazioni nazionali a garanzia dell'affidabilità del servizio Sezioni Primavera della Regione Marche.

#### Articolo 7

(Ruoli e competenze)

L'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è ente competente ad effettuare visite ispettive

18



nelle Sezioni Primavera per la verifica dei requisiti di ammissione e per controllare il loro funzionamento.

La Regione Marche può effettuare controlli in loco e controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate dai beneficiari.

Articolo 8

(Validità)

Il presente protocollo d'intesa ha validità per l'anno scolastico 2014/2015, ed è tacitamente confermato per futuri anni scolastici fino a diverse determinazioni delle parti, sulla base delle risorse dei bilanci regionali e statali.

Le parti si impegnano ad aggiornare la presente intesa in conformità alle disposizioni nazionali in materia.

Il protocollo d'intesa può essere modificato su richiesta presentata da uno dei soggetti sottoscrittori entro l'anno di riferimento.

Per la Regione

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

La Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione  
Lavoro, Diritto allo Studio, Controlli di Primo

Il Direttore Generale  
Annamaria Nardiello

Livello

Graziella Cirilli

Ancona ,